

N. 374-965-1124-1253-B-1888-1869-2089-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI
- DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)

(Relatore: CIANNAMEA)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LUSSIGNOLI, ORSINI BRUNO, URSO GIACINTO, CIRINO POMICINO, ARMELLA, AUGELLO, ASTONE, BROCCA, FUSARO, GARAVAGLIA MARIA PIA, LA ROCCA, MANTELLA, MAROLI, MARTINI MARIA ELETTA, MENZIANI, PATRIA, RUBINO e VENTRE (374); FIANDROTTI, BOTTA, ANIASI, ARMELLA, BALZAMO, LAURICELLA, LENOCI, CAVIGLIASSO PAOLA, GORIA, BORGOGGIO, ALBERINI, FERRARI MARTE, BASSANINI, REGGIANI, BEMPORAD e GIANNI (965); DE CINQUE, ARTESE, GASPARI, VECCHIARELLI, SILVESTRI, CIANNAMEA e VERNOLA (1124);
MANFREDI GIUSEPPE (1253)

APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO,
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 19 marzo 1980

MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*nella seduta del 6 maggio 1980 (Stampato n. 839)**

* Il testo del progetto di legge approvato dal Senato è il risultato dell'unificazione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Bausi e Del Nero (Senato n. 287) e di una parte, stralciata, del testo unificato approvato dalla Camera dei deputati (Stampati Camera nn. 374 - 965 - 1124 - 1253).

Norme in materia di elezione alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale per il personale e gli addetti al servizio sanitario nazionale

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 6 maggio 1980*

di iniziativa dei deputati CIANNAMEA, BASSANINI

Presentata il 16 luglio 1980

Nuove norme in materia di elezione alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale

d'iniziativa del Deputato TATARELLA

Presentata il 10 luglio 1980

Modifica dell'articolo 14 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in relazione alla eleggibilità dei consiglieri comunali ed alla prova di alfabetismo

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DI GIULIO, MACIS, MANFREDI GIUSEPPE, COLONNA,
MOSCHINI, GUALANDI, PALOPOLI, TRIVA**

Presentata il 6 novembre 1980

Norme in materia di elezione alla carica di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale

Presentata il 25 novembre 1980

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella seduta del 19 marzo scorso, la Camera ebbe ad approvare un testo unificato di varie proposte di legge, presentate da numerosi gruppi politici, contenenti norme in materia di elezione alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale.

Tale testo, che riordinava la materia nella sua interezza, venne drasticamente ridimensionato dal Senato della Repubblica, che approvò soltanto le norme relative alla elezione alle suddette cariche del personale e degli addetti al servizio sanitario nazionale.

La Commissione Affari costituzionali della Camera, nel riprendere in esame la complessa questione, rilevava, innanzitutto, che potevano sussistere dubbi di costituzionalità di una normativa, come articolata nel testo licenziato dal Senato, che creava un trattamento discriminatorio tra categorie di personale che si trovano nella stessa situazione giuridica.

In conseguenza, sulla scorta del testo del Senato e delle proposte di legge nel frattempo presentate dai deputati Ciannama e Bassanini, Di Giulio ed altri e dal deputato Tatarella, ha ritenuto più opportuno riproporre all'esame dell'Assemblea un complesso di norme intese a dare una compiuta disciplina alla delicata materia delle ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche elettive presso le regioni, le province, i comuni e le circoscrizioni.

Ciò anche nella considerazione che le norme in vigore lasciano sempre più intravedere i segni del tempo, in relazione sia alla evoluzione profonda subita negli anni dalla organizzazione degli enti territoriali sia alla copiosa giurisprudenza formatasi.

Il testo, che viene sottoposto ora all'esame dell'Assemblea, obbedisce a due fondamentali criteri:

1) il rispetto del principio generale sancito dalla Costituzione, che attribuisce

a tutti i cittadini la possibilità di accedere alle cariche pubbliche in condizioni di uguaglianza;

2) l'uniformità di trattamento per situazioni omogenee.

Si sono, quindi, ridotti i casi di ineleggibilità e si sono trasformati alcuni casi di ineleggibilità in casi di incompatibilità.

Si sono, inoltre, introdotte norme per salvaguardare la posizione di un cospicuo numero di cittadini, che, a seguito della riforma sanitaria, venivano ad essere privati dell'elettorato passivo.

In proposito, occorre tener conto dei numerosi giudizi già instaurati laddove la riforma sanitaria ha già avuto compiuta attuazione con la costituzione delle unità sanitarie locali, e delle sentenze già emesse da parte dei tribunali competenti, che hanno sancito la ineleggibilità dei dipendenti delle unità sanitarie locali alla carica di consigliere comunale.

L'intervento del legislatore si ritiene, quindi, indispensabile ed urgente, anche per questo motivo, allo scopo di fare chiarezza e di eliminare dubbi e controversie. Per quanto attiene a questo particolare problema è da sottolineare che, anche se la unità sanitaria locale è definita dalla legge « struttura operativa del comune », tuttavia al comune non è dato di interferire in alcun modo nella gestione della stessa.

L'organizzazione dell'unità sanitaria locale, le norme per il suo funzionamento e l'articolazione di essa in distretti sanitari di base sono affidate alla legge regionale (articolo 15, ottavo comma, e articolo 61, primo comma, della legge n. 833 del 1978).

Il personale dell'unità sanitaria locale dipende funzionalmente, disciplinarmente e retributivamente dal comitato di gestione ed è iscritto in ruoli regionali, mentre per il personale sanitario a rapporto con-

venzionale il regime economico è determinato sulla base di precisi accordi collettivi a carattere nazionale.

L'articolo 51 della citata legge n. 833 prevede che i fondi provenienti dallo Stato attraverso le regioni siano assegnati direttamente alle unità sanitarie locali con provvedimento regionale da adottarsi all'inizio di ciascun trimestre.

Gli unici interventi del comune sono quelli previsti dall'articolo 50, primo comma, n. 2), della legge n. 833 del 1978, laddove è prescritto che nella legge regionale devono essere individuati i competenti organi dei comuni, singoli ed associati, e delle comunità montane destinati a curare la effettuazione di periodiche verifiche bimestrali di cassa al fine di accertare eventuali disavanzi; nonché dal quarto comma dello stesso articolo 50, laddove è prescritto che i comuni, singoli o associati, nel caso di accertamento di un disavanzo complessivo, sono tenuti a convocare i rispettivi organi deliberanti al fine di adottare i provvedimenti necessari a riportare in equilibrio il conto di gestione della unità sanitaria locale.

Allo stesso articolo 50, primo comma, n. 6), è prescritto che le risultanze complessive delle previsioni di entrata e di spesa nonché dei conti consuntivi delle unità sanitarie locali devono essere iscritti rispettivamente nel bilancio di previsione e nel conto consuntivo dei comuni, singoli o associati, o delle comunità montane.

Tali previsioni di interventi sono così labili da non poter configurare una effettiva vigilanza o, comunque, una ingerenza nell'attività di gestione dell'unità sanitaria locale da parte del comune o dei comuni.

In sostanza si tratta soltanto di accertamenti, cui segue una semplice presa d'atto, non potendo il comune nemmeno chiedere conto del modo in cui si è venuto a formare il disavanzo.

Peraltro, la previsione di provvedimenti del comune o dei comuni per riportare l'equilibrio nella gestione è priva di qualsiasi effetto pratico dal momento che il

comune, nell'attuale ordinamento della finanza pubblica, non può disporre di mezzi da poter utilizzare per tale scopo.

In conseguenza, l'unità sanitaria locale, destinata ad essere uno strumento attraverso il quale il comune doveva attuare la sua politica sanitaria, è venuta a configurarsi come un organo del servizio sanitario nazionale, per cui la ineleggibilità dei dipendenti o dei medici convenzionati alle cariche elettive dei comuni verrebbe ad assumere una forma di sanzione nei confronti di una categoria, che pure ha il diritto di partecipare direttamente alla vita pubblica.

Passando all'esame del testo, si rileva che con l'articolo 1 viene dichiarata la eleggibilità a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale degli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto o compiano il diciottesimo anno di età nel primo giorno fissato per le elezioni.

La norma, obbedendo al dettato della Corte costituzionale (sentenza n. 105 del 1957) secondo cui occorre aprire le amministrazioni al respiro degli interessi nazionali e liberarle dal gioco degli interessi puramente locali e particolari, consente di scegliere gli amministratori sul piano nazionale. Viene inoltre unificato in 18 anni il limite di età previsto per la elezione ed abolita la prova di alfabetismo, istituto rivelatosi anacronistico ed ormai superato.

L'articolo 2 disciplina i casi di ineleggibilità sopprimendone alcuni (come ad esempio quelli che riguardano gli amministratori e gli impiegati delle istituzioni di assistenza e beneficenza; i ministri ed i sottosegretari di Stato; i dipendenti civili del Commissario di Governo; i segretari generali delle amministrazioni provinciali ed i segretari dei comuni compresi nella regione) e prevedendone altri, come ad esempio quelli che attengono ai dipendenti delle unità sanitarie locali aventi funzioni direttive ed i legali rappresentanti e dirigenti delle strutture convenzionate con la unità sanitaria locale.

Viene così a cadere ogni motivo di ineleggibilità nei confronti della grande massa di dipendenti delle unità sanitarie loca-

li e dei professionisti con esse convenzionati.

All'articolo 3 ed all'articolo 4 sono previsti i casi di incompatibilità ed all'articolo 5 viene stabilito che non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferiti ad amministratori della regione, della provincia, del comune e della circoscrizione in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo.

Agli articoli 6 e 7 è disciplinata compiutamente la procedura per la decadenza e per la opzione.

All'articolo 8 vengono precisate le cariche che, nel comune e nella unità sani-

taria locale, i dipendenti delle unità sanitarie locali ed i professionisti con queste convenzionati non possono ricoprire.

Tali incompatibilità possono essere rimosse, nei modi e tempi previsti all'articolo 9, come negli altri casi, con l'aspettativa o con la cessazione dalle funzioni.

L'articolo 10 indica le disposizioni vigenti che vengono abrogate e l'articolo 11 detta una norma transitoria per i giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge.

La Commissione ritiene di avere svolto un utile lavoro e raccomanda la sollecita approvazione della legge.

CIANNAMEA, *Relatore.*

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Nuove norme in materia di elezione alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale.

ART. 1.

Sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione.

ART. 2.

Non sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale:

1) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei Ministri;

2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;

3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;

4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

5) i titolari di organi individuali ed i componenti gli organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale, ri-

spettivamente sull'amministrazione della regione, della provincia o del comune nonché i funzionari che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;

6) nel territorio, nel quale esercitano la giurisdizione, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, alle preture ed ai tribunali amministrativi regionali nonché il vice pretore onorario;

7) i dipendenti della regione, della provincia e del comune per i rispettivi consigli;

8) i dipendenti dell'unità sanitaria locale facenti parte dell'ufficio di direzione di cui all'articolo 15 - decimo comma - n. 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed i coordinatori dello stesso per i Consigli del comune il cui territorio coincide o comprende l'unità sanitaria locale da cui dipendono, o dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria locale da cui dipendono;

9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide o comprende l'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate, o dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate;

10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente della regione, della provincia o del comune;

11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda strumentalmente dipendente rispettivamente dalla regione, provincia o comune.

Le cause di ineleggibilità previste nel precedente comma non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissione, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al com-

ma precedente entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, senza assegni, fatta salva l'applicazione delle norme di cui alle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078, 20 maggio 1970, n. 300 e 24 aprile 1974, n. 169.

Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

ART. 3.

Non può ricoprire la carica di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale:

1) l'amministratore o il dirigente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetto a vigilanza rispettivamente da parte della regione, della provincia o del comune o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;

2) colui che, come titolare, amministratore, dirigente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, rispettivamente, nell'interesse della regione, della provincia o del comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione;

3) i consulenti legali, amministrativi e tecnici che prestano opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui i numeri 1) e 2) del presente comma;

4) colui che ha lite pendente, rispettivamente, con la regione, la provincia o il comune.

La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità.

Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di mandamento sede di pretura. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino;

5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, della regione, della provincia o del comune ovvero di istituto o azienda da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso la regione, la provincia o il comune ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973; n. 602;

7) colui che non ha reso il conto di una gestione riguardante, rispettivamente, la regione, la provincia, il comune o la circoscrizione;

8) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di inleggibilità prevista nel precedente articolo 2.

L'ipotesi di cui al n. 2 del comma precedente non si applica a coloro che hanno

parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

Le ipotesi di cui ai nn. 4, 5 e 7 del primo comma del presente articolo non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

ART. 4.

Le cariche di membro di una delle due Camere, di ministro e sottosegretario di Stato, di giudice ordinario della Corte di cassazione, di componente del Consiglio superiore della magistratura, di membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di magistrato del Tribunale supremo delle acque, di magistrato della Corte dei conti, di magistrato del Consiglio di Stato, di magistrato della Corte costituzionale, di presidente e di assessore di Giunta provinciale, di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.

Le cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale sono altresì incompatibili rispettivamente con quelle di consigliere regionale di altra regione, di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione.

La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione del comune.

ART. 5.

Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori della regione, della provincia, del comune e della circoscrizione in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo.

ART. 6.

La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dalla presente legge importa la decadenza dalla carica di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale.

Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle cariche di cui al comma precedente.

Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2 della presente legge.

La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

Decadono dalla carica di consigliere regionale gli eletti che non prestino giuramento nei termini previsti dalla legge.

ART. 7.

Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due o più regioni, in due o più province, in due o più comuni, in due o più circoscrizioni, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nella regione, nella provincia, nel comune o nella circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti.

Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.

Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente il consiglio delibera definitivamente ed, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il consigliere a rimuoverla o ad espri-

mere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni il consiglio lo dichiara decaduto.

La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

ART. 8.

I dipendenti delle unità sanitarie locali nonché i professionisti con esse convenzionati non possono ricoprire le seguenti cariche:

1) presidente o componente del comitato di gestione o presidente dell'assemblea generale delle unità sanitarie locali da cui dipendono;

2) sindaco od assessore del comune il cui territorio coincide o comprende la unità sanitaria locale da cui dipendono, nonché sindaco o assessore di comune con popolazione superiore ai 20 mila abitanti che concorre a costituire l'unità sanitaria locale da cui dipendono;

3) presidente o componente della giunta della comunità montana nel caso previsto dall'articolo 15 nono comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

4) componente del consiglio circoscrizionale nel caso in cui a detto consiglio siano attribuiti i poteri di cui all'articolo 5 quarto comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

ART. 9.

Le cause di incompatibilità previste dai nn. 2, 3 e 4 dell'articolo 8 della presente legge non hanno effetto se gli interessati, entro dieci giorni dalla data in cui di-

viene esecutiva la loro nomina, abbiano chiesto di essere collocati in aspettativa. In tal caso l'aspettativa deve essere concessa senza assegni per tutta la durata del mandato, fatta salva l'applicazione delle norme di cui alle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078, 20 maggio 1970, n. 300, e 26 aprile 1974, n. 169.

Le stesse cause di incompatibilità non hanno effetto per i professionisti di cui all'articolo 8 della presente legge se, entro il termine di cui al comma precedente, cessano dalle funzioni che danno luogo alla incompatibilità.

In questo caso la convenzione rimane sospesa per tutta la durata del mandato elettivo.

ART. 10.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

1) gli articoli 10 ed 11 della legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei consigli provinciali;

2) gli articoli 14, 15, 16, 17, 78 e 80 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

3) l'articolo 3 della legge 10 settembre 1960, n. 962, recante modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122;

4) l'articolo 6 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, recante modificazioni alle norme sul contenzioso amministrativo;

5) la legge 25 febbraio 1971, n. 67, recante nuove norme in materia di eleggibilità a consigliere comunale;

6) la legge 22 maggio 1971, n. 280, di modifica all'articolo 15, n. 9, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di eleggibilità a consigliere comunale;

7) l'articolo 7, commi secondo, terzo e quarto della legge 8 aprile 1976, n. 278, recante norme sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini nell'amministrazione del comune;

8) gli articoli 4, secondo comma, 5, 6, 7 e 18 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per la elezione dei consigli regionali.

ART. 11.

Il decimo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:

« Nessuno può accettare le candidature in più di una lista nello stesso comune ».

L'ottavo comma dell'articolo 32 dello stesso decreto è sostituito dal seguente:

« Nessuno può essere candidato in più di una lista di uno stesso comune ».

ART. 12.

Le norme della presente legge si applicano anche ai giudizi in materia di ineleggibilità ed incompatibilità in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge e non ancora definiti con sentenza passata in giudicato.

ART. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTE DI LEGGE
N. 374-965-1124-1253-B

Norme in materia di elezione alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale per il personale e gli addetti al servizio sanitario nazionale.

ART. 1.

I dipendenti delle unità sanitarie locali ed i professionisti con esse convenzionati sono eleggibili alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale.

ART. 2.

I dipendenti ed i professionisti di cui all'articolo 1 non possono ricoprire le seguenti cariche:

a) presidente o componente del comitato di gestione della unità sanitaria locale da cui dipendono o con la quale sono convenzionati;

b) sindaco o assessore del comune il cui territorio coincide o comprende integralmente l'unità sanitaria locale da cui dipendono o con la quale sono convenzionati;

c) presidente o componente della giunta della comunità montana, nel caso previsto dall'articolo 15, nono comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

d) componente del consiglio circoscrizionale nel caso in cui a detto consiglio siano attribuiti i poteri di cui all'articolo 15, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Le cause di incompatibilità di cui alle lettere b), c) e d) del comma precedente non hanno effetto se i dipendenti delle unità sanitarie locali, entro 10 giorni dalla

data in cui diviene esecutiva la loro nomina, abbiano chiesto di essere collocati in aspettativa; in tal caso l'aspettativa deve essere concessa senza assegni e a tempo indeterminato, fatta salva l'applicazione delle leggi 12 dicembre 1966, numero 1078, 20 maggio 1970, n. 300, e 26 aprile 1974, n. 169.

Le stesse cause di incompatibilità non hanno effetto per i professionisti di cui all'articolo 1 se, entro il termine di cui al comma precedente, cessano dalle funzioni che danno luogo alla incompatibilità.

ART. 3.

Le norme della presente legge si applicano nei confronti degli addetti ai servizi, presidi e strutture sanitarie destinati ad essere immessi nei ruoli nominativi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

N. 1888

ART. 1.

Sono eleggibili a consigliere regionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che, nel primo giorno fissato per la votazione, compiano o abbiano compiuto il 21° anno di età, purché sappiano leggere e scrivere.

Sono eleggibili a consigliere provinciale o a consigliere comunale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che, nel primo giorno, fissato per la votazione, compiano o abbiano compiuto il 18° anno di età, purché sappiano leggere e scrivere.

Sono eleggibili a consigliere circoscrizionale gli elettori del comune che abbiano compiuto il 18° anno di età nel primo giorno fissato per la votazione, anche se non residenti nella circoscrizione in cui sono candidati, sempre che sappiano leggere e scrivere.

La prova dell'alfabetismo può essere data da una dichiarazione scritta e sotto-

scritta dall'interessato, con l'indicazione del luogo e della data di nascita, domicilio e professione, dinanzi al segretario comunale, o ad un notaio, o al pretore, o al giudice conciliatore, del comune di residenza, o da una dichiarazione attestante il possesso di un titolo di studio.

Tali dichiarazioni devono essere depositate presso la segreteria del consiglio entro cinque giorni dalla notificazione dell'elezione o della surrogazione.

Non sono tenuti a fornire la prova di alfabetismo coloro che abbiano già ricoperto la carica di consigliere presso la medesima regione, provincia, comune o circoscrizione.

ART. 2.

Non sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale:

1) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori, ed i capi di Gabinetto dei ministri;

2) nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari del Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;

3) nel territorio nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;

4) nel territorio nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici e i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

5) i titolari di organi individuali o i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale, rispettivamente, sull'amministrazione della regione, della provincia o del comune nonché i funzionari che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;

6) nel territorio nel quale esercitano la giurisdizione, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, alle preture ed ai tribunali amministrativi regionali, nonché il vice pretore onorario;

7) i dipendenti della regione, della provincia e del comune per i rispettivi consigli.

Le cause di ineleggibilità previste al precedente comma non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissione, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma precedente entro cinque giorni dalla richiesta.

La cessazione dalle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, senza assegni, fatta salva l'applicazione delle norme di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078.

ART. 3.

Non può ricoprire la carica di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale:

1) l'amministratore e il dirigente con poteri di rappresentanza o di coordinamento, di ente, istituto o azienda strumentalmente dipendente o soggetto a vigilanza, rispettivamente da parte della regione, della provincia o del comune, o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;

2) colui che, come titolare, amministratore, dirigente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi

esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti, rispettivamente, nell'interesse della regione, della provincia o del comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione;

3) colui che ha lite pendente, rispettivamente con la regione, con la provincia, con il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di mandamento, sede di pretura. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, è competente a decidere la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro questo ultimo comune, è competente a decidere, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune è competente a decidere la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino;

4) colui che, per fatti compiuti alorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, della regione, della provincia e del comune, ovvero di istituto o azienda da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto o azienda e non ha ancora estinto il debito;

5) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso la regione, la provincia o il comune, ovvero verso istituto o azienda da essi dipendenti, è stato legalmente messo in mora, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

6) colui che non ha reso conto di una gestione riguardante, rispettivamente,

la regione, la provincia, il comune o la circoscrizione;

7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nel precedente articolo 2.

L'ipotesi di cui al numero 3 del presente articolo non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

Le ipotesi di cui ai numeri 4 e 7 del presente articolo non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

ART. 4.

La carica di consigliere regionale, è incompatibile con quella di membro di una delle Camere, di Ministro o Sottosegretario di Stato, di giudice ordinario della Corte di Cassazione, di componente del Consiglio superiore della Magistratura, di membro del consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di magistrato della Corte dei conti.

Le cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale sono altresì incompatibili rispettivamente con quelle di consigliere regionale di altra regione, di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altra circoscrizione. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione del comune.

ART. 5.

Non costituiscono cause di ineleggibilità o incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori della regione, della provincia, del comune o della circoscrizione da una norma di legge, in connessione con il mandato elettivo.

ART. 6.

Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due o più regioni, o in due o più province, o in due o

più Comuni, o in due o più circoscrizioni, deve optare per una delle cariche, entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida; nel caso di mancata opzione, rimane eletto nella regione, nella provincia, nel comune o nella circoscrizione, in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti.

Quando per un consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale esista o si verifichi qualcuna delle incompatibilità stabilite dalla presente legge, il consiglio del quale fa parte gliela contesta; il consigliere ha dieci giorni di tempo per rispondere; entro dieci giorni successivi a detto termine, il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, invita il consigliere a rimuoverla o ad esprimere se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi quindici giorni, il consiglio lo dichiara decaduto.

La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro cinque giorni, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

ART. 7.

Ai fini della rimozione delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2 della presente legge. La cessazione dalle funzioni della carica incompatibile deve avere luogo entro i termini di cui al quarto comma del precedente articolo 6.

ART. 8.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

1) gli articoli 10 e 11 della legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei consigli provinciali;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2) gli articoli 14, 15, 16, 17, 78 e 80 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 670;

3) l'articolo 3 della legge 10 settembre 1960, n. 962, recante modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122;

4) l'articolo 6 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, recante modificazioni alle norme sul contenzioso amministrativo;

5) la legge 25 febbraio 1971, n. 67, con nuove norme in materia di eleggibilità a consigliere comunale;

6) la legge 22 maggio 1971, n. 280, di modifica all'articolo 15, n. 9, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione negli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di eleggibilità a consigliere comunale;

7) l'articolo 7, commi secondo, terzo e quarto, della legge 8 aprile 1976, n. 278, recante norme sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini nella amministrazione del comune;

8) gli articoli 4, secondo comma, 5, 6 e 18 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 recante norme per la elezione dei consigli regionali; le parole « previste dall'articolo 4, secondo comma », « previste dall'articolo 5 », « previste dall'articolo 18, terzo comma » contenute, rispettivamente, nei commi primo, secondo e terzo dell'articolo 7 della stessa legge.

ART. 9.

Il decimo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:

« Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso comune ».

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

L'ottavo comma dell'articolo 32 dello stesso decreto è sostituito dal seguente:

« Nessuno può essere candidato in più di una lista di uno stesso comune ».

ART. 10.

Le norme della presente legge si applicano ai rapporti oggetto di giudizi pendenti all'atto della sua entrata in vigore.

ART. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N. 1869

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:

« Sono eleggibili a consiglieri comunali gli iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi Comune ».

N. 2089

ART. 1.

Sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il 18° anno di età nel primo giorno fissato per la votazione, purché sappiano leggere e scrivere.

La prova dell'alfabetismo, in mancanza di regolare titolo di studio, può essere data da una dichiarazione scritta e sotto-

scritta dall'interessato, con l'indicazione del luogo e della data di nascita, domicilio e professione, dinanzi al segretario comunale, o ad un notaio, o al pretore, o al giudice conciliatore, del comune di residenza, con l'assistenza di due testimoni. Tale prova deve essere fornita prima della convalida degli eletti o entro dieci giorni dalla surrogazione.

Non sono tenuti a fornire la prova di alfabetismo coloro che abbiano già ricoperto la carica di consigliere presso la medesima regione, provincia, comune o circoscrizione.

ART. 2.

Non sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale:

1) i ministri e i sottosegretari di Stato;

2) i giudici della Corte costituzionale e i componenti del Consiglio superiore della magistratura;

3) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato aventi la qualifica di direttore generale o equiparata o superiore, ed i capi di Gabinetto dei ministri;

4) nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari del Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;

5) nel territorio nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;

6) nel territorio nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici e i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

7) i titolari di organi individuali o i componenti di organi collegiali che eser-

citano poteri di controllo istituzionale, rispettivamente sull'amministrazione della regione, della provincia o del comune nonché i funzionari che dirigono i rispettivi uffici;

8) i dipendenti della regione, della provincia o del comune per i rispettivi consigli;

9) i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale o dei servizi di unità sanitaria locale; di società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente della regione, provincia o comune; di istituto o consorzio o azienda strumentale dipendente o soggetto a vigilanza rispettivamente da parte della regione, provincia o comune o che dagli stessi ricevano in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;

10) nel territorio nel quale esercitano la giurisdizione, i magistrati addetti alle Corti d'appello, ai tribunali, alle preture ed ai tribunali amministrativi regionali, nonché i vice pretori onorari.

Le cause di ineleggibilità previste al precedente comma non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate non oltre il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, con la contemporanea presentazione delle dimissioni nei casi di cui ai numeri 1, 2 e 7 e della domanda di aspettativa nei casi di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 del presente articolo.

Sulle dimissioni e l'aspettativa l'Amministrazione deve provvedere entro cinque giorni.

Ove l'Amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni, ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

L'aspettativa è concessa senza assegni a tutti i dipendenti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, salva l'applicazione delle norme di cui alle leggi 12 dicembre

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1966, n. 1078, 20 maggio 1970, n. 300, e 26 aprile 1974, n. 168.

Sono esclusi dall'aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

ART. 3.

Non può ricoprire la carica di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale:

1) l'amministratore di società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente della regione, provincia o comune nonché di ente, istituto o azienda strumentale dipendente o soggetto a vigilanza, rispettivamente, da parte della regione, della provincia o del comune, o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;

2) colui che, come titolare, amministratore, dirigente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti, rispettivamente, nell'interesse della regione, della provincia o del comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato, o della regione quando si tratti di consigliere provinciale o comunale;

3) colui che ha lite pendente, rispettivamente, con la regione, con la provincia, con il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la Commissione del comune capoluogo di mandamento, sede di pretura. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, è competente a decidere la Commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, è competente a decidere, in ogni caso, la Commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune è

competente a decidere la Commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino;

4) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, della regione, della provincia o del comune, ovvero di istituto o azienda da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto o azienda e non ha ancora estinto il debito;

5) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso la regione, la provincia o il comune, ovvero verso istituto o azienda da essi dipendenti, è stato legalmente messo in mora, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse o tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

6) colui che non ha reso conto di una gestione riguardante, rispettivamente, la regione, la provincia, il comune o la circoscrizione;

7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di illeggibilità prevista nel precedente articolo 2.

L'ipotesi di cui al n. 3 del presente articolo non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

Le ipotesi di cui ai numeri 3 e 6 del presente articolo non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

ART. 4.

La carica di consigliere regionale è incompatibile con quella di membro del Parlamento, di membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di magistrato addetto alla suprema Corte di cassazione, al tribunale supremo delle acque,

al Consiglio di Stato e alla Corte dei conti, di presidente o di assessore di giunta provinciale, di sindaco e di assessore dei comuni compresi nella regione.

Le cariche di consigliere regionale, provinciale o comunale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere regionale di altra regione, di consigliere provinciale di altra provincia o di consigliere comunale di altro comune. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione del comune.

ART. 5.

Non costituiscono cause di ineleggibilità e incompatibilità le funzioni e gli incarichi conferiti ad amministratori della regione, della provincia, del comune o della Circoscrizione da una norma di legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo.

ART. 6.

Il consigliere provinciale o comunale che si trovi in una delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge decade dalla carica se entro dieci giorni dalla contestazione fattagli dall'organo al quale appartiene non ne abbia rimosso la causa, dandone notizia alla provincia o al comune.

Il candidato che sia eletto in due province o in due comuni deve optare per una delle due cariche entro cinque giorni dalla notizia dell'ultima proclamazione. In caso di mancata opzione rimane eletto nella provincia o, rispettivamente, nel comune nel quale ha riportato maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti.

La sanatoria delle cause di incompatibilità con la carica di consigliere regionale rimane disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

ART. 7.

I dipendenti dell'unità sanitaria locale non possono ricoprire le seguenti cariche:

a) presidente o componente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale da cui dipendono;

b) sindaco o assessore del comune il cui territorio costituisce o concorre a costituire l'unità sanitaria locale o di cui fa parte territorialmente l'unità sanitaria locale da cui dipendono;

c) presidente o componente della giunta montana nel caso previsto dall'articolo 15, nono comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

d) componente del consiglio circoscrizionale nel caso in cui a detto consiglio siano attribuiti i poteri di cui all'articolo 15, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

ART. 8.

Le norme di cui all'articolo 7 e 8 si applicano anche al personale a rapporto convenzionale di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché al personale delle strutture convenzionate con le unità sanitarie locali con le quali è in rapporto convenzionato.

ART. 9.

La cause di incompatibilità di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 7 non hanno effetto se i dipendenti delle unità sanitarie locali, entro dieci giorni dalla data in cui diviene esecutiva la loro nomina, abbiano chiesto di essere collocati in aspettativa; in tal caso l'aspettativa deve essere concessa senza assegni e a tempo indeterminato, fatta salva l'applicazione delle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078, 20 maggio 1970, n. 300, e 26 aprile 1974, n. 169.

ART. 10.

Dalla entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

1) l'articolo 10 della legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei consigli provinciali;

2) gli articoli 14, 15, 16, 17, 28, decimo comma, dalle parole « né può presentarsi » alla fine del comma; le parole « gli affini in primo grado » contenute nell'articolo 16; l'articolo 32 ottavo comma, dalle parole « né può presentarsi » alla fine del comma, nonché gli articoli 78 e 80 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

3) l'articolo 3 della legge 10 settembre 1960, n. 962, recante modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122;

4) l'articolo 6 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, recante modificazioni alle norme contenute sul contenzioso amministrativo;

5) la legge 25 febbraio 1971, n. 67, concernente nuove norme in materia di eleggibilità a consigliere comunale;

6) la legge 22 maggio 1971, n. 280, di modifica all'articolo 15, n. 9, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione negli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di eleggibilità a consigliere comunale;

7) gli articoli 4, secondo comma, 5 e 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per la elezione dei consigli regionali; le parole « previste dall'articolo 4, secondo comma », « previste dall'articolo 5 » e « previste dall'articolo 6 » contenute, rispettivamente, nei commi primo, secondo e terzo dell'articolo 7 della stessa legge; la parola « presente » contenuta nei commi primo e terzo dell'articolo 18 della stessa legge.

ART. 11.

Le norme della presente legge si applicano ai rapporti oggetto di giudizi pendenti all'atto della sua entrata in vigore.

ART. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.